



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale in data 05.05.2015 n° 852 N.146 SETTORE V Data 16/04/2015	OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP Gas Naturale 7 lotto territoriale n.7 per la fornitura di metano presso le utenze comunali per mesi 12. Fornitore ESTRA s.p.a.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. vari IMP dal 753 al 758
LIQU.

FUNZ. 01-02- SERV. 08-01-02 INTER. 02
04-06

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici, il giorno SEDICI del mese di Aprile nell'ufficio del settore V, il Dirigente, Ing. Michele SCARPULLA, su proposta dell'Energy Manager dell'Ente Ing. Carmelo Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che il servizio Energia provvede alla gestione e monitoraggio dei contratti di fornitura per l'approvvigionamento dei vettori energetici in uso presso l'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'attuale fornitura di gas metano al mercato libero, svolta da Enel Energia S.p.A., non può essere mantenuta in vigore a seguito di quanto disposto dal decreto legge 69/13 e dalla delibera n. 280/2013/R/Gas dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico (AEEGSI), e che necessita addivenire alla stipula di un nuovo affidamento riguardante l'intero fabbisogno dell'Ente per i vari usi del gas naturale negli odierni 46 punti di riconsegna (PdR);

RILEVATO che, il sistema delle Convenzioni CONSIP regolato dall'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dall'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001 prevede una apposita Convenzione (Gas Naturale 7) per la fornitura di metano per le Pubbliche Amministrazioni che consente di aderire a contratti di fornitura a condizioni descritte nei documenti allegati alla presente (Guida alla Convenzione, Corrispettivi e Tariffe, aggiornamento indici) pubblicati sul sito Internet di CONSIP;

RILEVATO inoltre che l'oggetto della Convenzione permette all'Ente di ottenere la fornitura di gas metano, per un periodo di 12 mesi, senza la necessità di ricorrere ad alcuna procedura di evidenza pubblica a fronte di corrispettivi pubblicati e quindi verificabili tramite il sopracitato sito internet e soggetti ad indicizzazione con formula prefissata;

VISTE le tariffe CONSIP previste in Convenzione e verificata l'economicità rispetto alle attuali condizioni contrattuali;

PREMESSO altresì, che a seguito dell'individuazione del fornitore da parte di CONSIP s.p.a. (ESTRA ENERGIA aggiudicataria del Lotto territoriale n.7 - comprendente la Sicilia), questo ufficio ritiene opportuno procedere all'affidamento tramite emissione dell'ordinativo di fornitura così come previsto dalla Convenzione vigente alla data odierna (edizione n.7).

DETERMINATO l'ammontare presunto della fornitura, basato sui dati di fatturazione anni 2013 e 2014 e sull'andamento tendenziale dell'indice di variazione prezzi sopracitato, si prevede un costo annuo totale pari ad € 530.000,00 IVA inclusa;

PRESO ATTO che a seguito del presente atto e del successivo ordinativo di fornitura, l'Amministrazione si impegna ad avviare la fornitura a decorrere dal 1 Luglio 2015 per la durata di 12 mesi;

VISTI gli allegati documenti commerciali ed amministrativi, riguardanti i punti di consegna del gas, le condizioni economiche e le pattuizioni di contratto;

VISTO l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Aderire alla convenzione CONSIP Gas Naturale 7 - lotto 7 per l'affidamento della fornitura di metano per le Pubbliche Amministrazioni per mesi 12 con decorrenza 01/07/2015;

2. Dare atto che con l'adesione alla convenzione l'Amministrazione si impegna ad emettere l'Ordinativo di Fornitura nei confronti della società ESTRA ENERGIA già aggiudicataria del Lotto 7 - comprendente la Sicilia - dell'asta pubblica espletata da CONSIP S.p.a., per l'intero fabbisogno dell'Ente relativo ai vari usi del gas metano, stimato in complessivi 650.000 Mc annui;

3. Dare atto che si procederà ai conseguenti adempimenti a cura dello scrivente Settore;

4. Impegnare la spesa annua complessiva stimata per l'anno 2015, per la fornitura, pari ad € 530.000,00 IVA inclusa secondo il seguente prospetto

Capitolo	Funz - serv int	Importo	Imp. - Bil. 2015	
1336/1	01-08-02	40.000	753/15	
1393	02-01-02	60.000	754/15	
1673/1	06-02-02	161.000	755	
1512/3	04-02-02	190.000	756	
1832	06-02-02	60.000	757	
1493	04-01-02	19.000	758	
TOTALE		530.000,00		

5. Dare atto che la superiore spesa include anche il pagamento della fornitura con l'attuale venditore Enel Energia S.p.A. fino alla scadenza contrattuale del 30/06/15.

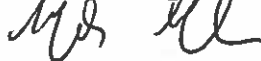
6. Impegnare la spesa complessiva stimata per il primo semestre 2016, pari ad Euro 265.000,00 IVA inclusa secondo il seguente prospetto

Capitolo	Funz - serv int	Importo	Imp. - Bil. 2016	
1336/1	01-08-02	20.000	753	
1393	02-01-02	30.000	754	
1673/1	06-02-02	80.500	755	
1512/3	04-02-02	95.000	756	
1832	06-02-02	30.000	757	
1493	04-01-02	9.500	758	
TOTALE		265.000,00		

Ragusa li 03/03/2015

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Allegati: Convenzione CONSIP Gas Naturale 7 - lotto 7 e relativi allegati parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:
RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

(ING. MICHELE SCARPULLA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 5/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

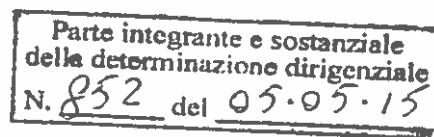
Ragusa 06 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 MAG. 2015 al 13 MAG. 2015

Ragusa 14 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE



Guida alla Convenzione

Gas Naturale 7

Lotti nn. 6 e 7

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della Convenzione	3
2.2 Fornitura di gas naturale.....	4
3. Modalità della fornitura	5
4. Condizioni economiche.....	5
4.3 Penali	8
4.4 Procedura di applicazione delle penali	8
5. Fatturazione e pagamenti	11
5.1 Sconto PA Virtuose - Pagamento con SDD	12
5.2 Sconto PA Virtuose - Pagamento Anticipato	12
5.3 Sconto Cessione preventiva del credito	13
5.4 Servizio di Fatturazione Aggregata	13
6. Come Ordinare.....	14
6.1 Registrazione.....	14
6.2 Ordinativo di fornitura	14
7. Riferimenti del fornitore	17
7.1 Call Center	17
7.2 Responsabile del servizio.....	17
8. Allegati.....	18
8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali	19
8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali	21

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - **Lotti nn. 6 e 7** (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Estra Energie S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Gas Naturale 7.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi più eventuali 3 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che, per i Lotti nn. 6 e 7 è il 14/11/2014. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi

(più eventuali 3 di proroga) nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento.

Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa (12 mesi più gli eventuali 3 di proroga) e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i 12 mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione, coincidente con la data di inizio dell'erogazione del gas naturale da parte del Fornitore.

Fermo restando quanto sopra, i singoli contratti attivati tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2015, resteranno validi fino al 31 marzo 2016 con la possibilità per l'Amministrazione Contraente, di richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi per i soli contratti la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio 2015.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

2.2 Fornitura di gas naturale

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei lotti corrispondenti ai confini territoriali delle seguenti Regioni:

Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata;

Lotto 7: Calabria, Sicilia.

Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il PdC/PdR).

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di gas naturale;
- il servizio di fatturazione aggregata (ad esempio per tipologia d'utenza, centro di costo vedi paragrafo 5.4);
- opzionale: la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al **pagamento** di tutte le fatture relative alla

fornitura di gas naturale tramite addebito diretto SEPA (SDD) (vedi paragrafo 5.1).

- **opzionale:** la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al **pagamento** di tutte le fatture relative alla fornitura di gas naturale prima della data di scadenza delle suddette fatture (vedi paragrafo 5.2).
- **opzionale:** la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di **riconoscere preventivamente** al fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura (vedi paragrafo 5.3).

3. Modalità della fornitura

3.1 Quantitativo minimo

Il quantitativo minimo ordinabile, in caso di singolo PdC/PdR, è pari a 5.000 smc/anno. Nel caso di ordini relativi a più di un PdC/PdR, il quantitativo minimo medio ordinabile (pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente ordinato ed il numero di utenze da rifornire) è pari a 5.000 smc/anno.

È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura con quantitativi minimi inferiori a quanto sopra specificato.

3.2 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di gas naturale, **salvo diversa data concordata tra le parti**, sarà:

- **il primo giorno del secondo mese** successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- **il primo giorno del terzo mese** successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.

In ogni caso la fornitura dei contratti già attivi, dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.

4. Condizioni economiche

4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno

calcolati sommando all'elemento $P_{FOR,t}$ gli spread offerti (V_i) espressi in Eurocent/smc e differenziati per Categoria d'uso (termiche, non termiche) e cluster di consumo (es. $\leq 1.000.000$ smc, $> 1.000.000$ smc).

Il costo totale a carico dell'Amministrazione contraente è formato dalle seguenti componenti:

- a) Corrispettivo "Energia", composto dalla somma dell'elemento $P_{FOR,t}$ e dello spread offerto in sede di gara;
- b) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
- c) le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui all'art. 17 della RTTG e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
- d) i corrispettivi unitari variabili:
 - CV^I di cui alla deliberazione n. 277/07 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{FG} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{OS} di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{LIC} di cui alla deliberazione n. 156/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{BL} di cui alla deliberazione n. 155/11 dell'AEEGSI e s.m.i..
- e) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS_T , RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'AEEGSI e s.m.i..
- f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- g) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Il Corrispettivo Energia s'intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.

Si precisa che ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria

d'uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'uso.

Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo annuo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura mentre, per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo annuo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto per il cluster di effettiva pertinenza.

4.2 Revisione dei corrispettivi

Il corrispettivo Energia, sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

$$P_{i,t} = P_{FOR,t} + V_i$$

dove:

- $P_{i,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del Capitolo Tecnico. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.

- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

- V_i : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

4.3 Penali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.

4.4 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. *Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore*

L'Amministrazione Contraente, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, ne dovrà dare comunicazione al Fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano.

2. *Contestazione al Fornitore*

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nel Capitolato Tecnico.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa

reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per il gas naturale prelevato, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli PdC/PdR cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun PdC/PdR misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

5.1 Sconto PA Virtuose - Pagamento con SDD

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento con SDD per tutte le utenze presenti nell' Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento per tutta la durata delle forniture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento con SDD, si impegna a riconoscere uno sconto pari ad **1,00 €cent/smc**.

L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando **SDD** nel campo MODALITA' di PAGAMENTO, nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR".

In caso di attivazione dello Sconto PA Virtuose - *Pagamento con SDD*, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo SDD disponibile sul portale Acquistinretepa (GAS 7 - Allegato 3 - Modulo SDD) unitamente a:

- copia del documento d'identità e del sottoscrittore del modulo;
- In caso di firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR" all'ordinativo di fornitura, non faccia seguito l'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.2 Sconto PA Virtuose - Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9 comma 3 della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento Anticipato, si impegna a riconoscere uno sconto pari ad **1,00 €cent/smc** sui prezzi di aggiudicazione per ogni categoria d'uso, cluster di consumo, periodo di prelievo. Lo sconto può essere attivato all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando "SI" nel campo OPZIONE BONUS PAGAMENTO ANTICIPATO, nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR".

5.3 Sconto Cessione preventiva del credito

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di cessione preventiva del credito per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano a riconoscere preventivamente al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Cessione preventiva del credito, si impegna a riconoscere uno sconto pari ad **1,00 €cent/smc** sui prezzi di aggiudicazione per ogni categoria d'uso, cluster di consumo, periodo di prelievo. L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando SI nel campo BONUS CESSIONE CREDITO, nell'Allegato 1 – "Elenco dei PdC/PdR".

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, ad accettare preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

NOTA BENE: In ogni caso, qualora l'Amministrazione paghi con Bonifico Bancario, si consiglia di inoltrare il mandato di pagamento prodotto alla mail incassi@estraspa.it

5.4 Servizio di Fatturazione Aggregata

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di documenti contabili.

Il servizio è attivabile all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando FATTURAZIONE AGGREGATA CON DETTAGLIO PDR nel campo TIPO FATTURAZIONE nell'Allegato 1 – Elenco dei PdC/PdR.

Attivando la fatturazione aggregata, l'utente riceverà un'unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i propri punti di prelievo attivati.

NOTA BENE. È inoltre possibile suddividere l'aggregazione delle fatture in centri di costo indicando nella colonna **R** del file Excel, Allegato 1 – Elenco dei PdC/PdR, in corrispondenza di ogni Punto di Prelievo il relativo codice identificativo.

Per fare un esempio, raggruppando le utenze per centro di costo o in funzione delle esigenze dell'amministrazione, si riceverà un singolo invio mensile di tante

fatture quanti sono i raggruppamenti/centri di costo dichiarati dall'amministrazione con all'interno il dettaglio di tutti i PdR che si sono raggruppati.

6. Come Ordinare

6.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;

- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo, espressa in smc, che si desidera acquistare per tutte le utenze (PdC/PdR) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco dei PdC/PdR". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Gas Naturale 7 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

NOTA BENE:

- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, può emettere un singolo ordine (.pdf) allegando tanti Allegato 1 - "Elenco dei PdC/PdR" quanti sono gli intestatari delle fatture (un Allegato 1 - "Elenco dei PdC/PdR" per ogni Partita Iva/Codice fiscale). In tal caso è necessario riportare come quantitativo totale richiesto ("Q.tà ordinata" nell'ordinativo .pdf) la somma dei consumi annui stimati di tutti gli Allegati 1.

- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi al facsimile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordinativo medesimo

al numero di fax ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;

- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (OBBLIGATORIO), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso ed al suo salvataggio sul proprio PC.
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il Sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

IMPORTANTE

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessita di fatturazioni particolari, ad esempio invio delle bollette a soggetti differenti, NON DEVONO UTILIZZARE la funzione del Multindirizzo ma avvalersi degli appositi campi predisposti nell'Allegato 1.

IMPORTANTE

- E facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di gas naturale.
- E facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura.
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le autocertificazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

Si fa presente inoltre che gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla

regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Per tali soggetti è pertanto inibita la possibilità di attivare l'opzione di cui al precedente par. 5.3.

7. Riferimenti del fornitore

7.1 Call Center

Call Center: 800978970 (Numero Verde), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

7.2 Responsabile del servizio

Per ogni attività svolta nell'ambito della Convenzione (ricezione ordinativi di fornitura, assistenza, fatturazione, pagamenti ecc), il Fornitore indica un soggetto quale "Responsabile del servizio".

Il Responsabile del servizio è la Dott.ssa **Silvia Ciacchini**.

NOME FORNITORE	LOTTI	INDIRIZZO	FAX
Estra Energie S.r.l.	6 e 7	Viale Toselli, 9/A, 53100 Siena	0577264668

REFERENTE	ATTIVITÀ	E-MAIL	TELEFONO
Dott.ssa Silvia Ciacchini	Responsabile della Convenzione e Informazioni Commerciali	sciacchini@estraspa.it	0577264634 3315700409

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Informazioni generali sulla Convenzione	dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.00 800978970 0577264634 3315700409	0577264668	sciacchini@estraspa.it forniturepa@estraenergie.it

Informazioni generali sulla Convenzione; Pagamenti e Fatturazione; Verifica stato attivazione contratti;	dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.00 800978970 0577264634 3315700409	0577264668	sciacchini@estraspa.it forniturepa@estraenergie.it
--	--	------------	--

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Estra Energie S.r.l

Viale Toselli 9/A

53100 - Siena

c.a. Silvia Ciacchini

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 7 stipulata in data 6/11/2014 [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto*

dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa [Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax
al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Estra Energie S.r.l

Viale Toselli 9/A

53100 - Siena

c.a. Silvia Ciacchini

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 7 stipulata in data 06/11/2014 [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). [Indicare

l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comuniciamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ED. 7 ID 1473 - LOTTO N. 6 [CIG 57578410B5] - LOTTO N. 7 [CIG 5757854B6C]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2014 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Estra Energie S.r.l., sede legale in Siena, Viale Toselli n. 9/A, capitale sociale Euro 13.750.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 01219980529, REA 130079 di Siena, P. IVA 01219980529, domiciliata ai fini del presente atto in Siena, Viale Toselli n. 9/A, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Nicola Moschillo, giusta poteri allo stesso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2014 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche



- attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del consumo annuo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 (sette) Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 26 maggio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-101 del 27 maggio 2014;
 - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 6 e 7 e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
 - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per



una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- j) che il Fornitore ha presentato - per i Lotti nn. 6 e 7 - la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avente n. 7028901 per un importo di Euro 859.600,00 = (ottocentocinquantanovemilaseicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 6;
 - la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avente n. 7029001 per un importo di Euro 937.750,00 = (novecentotrentasettemilasettecentocinquanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 7;
 - la cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avente n. 7029301 per un importo pari ad Euro 8.900,00 = (ottomilanovecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 6;
 - la cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avente n. 7029401 per un importo pari ad Euro 5.600,00 = (cinquemilaseicento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 7;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e relativa appendice "Flusso Datamart", l'Allegato "B"



(Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: data di inizio erogazione del gas naturale, indicata dall'Amministrazione Pubblica nell'Ordinativo di Fornitura;
 - e) **Fornitore**: l'impresa aggiudicataria dei Lotti nn. 6 e 7 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il quantitativo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
Lotto n. 6: Campania, Puglia, Basilicata;
Lotto n. 7: Calabria, Sicilia;
 - g) **Quantitativo massimo del Lotto**: il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi pari a 55.000.000 smc per il Lotto n. 6 e pari a 60.000.000 smc per il Lotto n. 7;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - i) **TIVG**: è l'Allegato A della deliberazione AEEGSI ARG/gas 64/09 e s.m.i. "*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)*".
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai



contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma 1, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo pari a:
 - 55.000.000 smc per il Lotto n. 6;
 - 60.000.000 smc per il Lotto n. 7.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni ~~stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto~~



quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, un lotto abbia esaurito il Quantitativo massimo e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della medesima, l'aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (*plafond*) nel limite del 10% del Quantitativo massimo del suddetto lotto.
7. In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora uno o più lotti vadano esauriti (6° quinto, 7° quinto e *plafond* inclusi), il Fornitore ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo del/dei lotto/i esaurito/i (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") utilizzando il/i *plafond* del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito "Lotto/i Cedente/i"), nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del *plafond* aggiuntivo viene comunicata con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 14 novembre 2014; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito. Fermo restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura, così come definita al precedente art. 2, comma 1, lett. d) della presente Convenzione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la durata della fornitura per i PdC/PdR attivati tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2015, resterà valida fino al 31 marzo 2016.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio 2015, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.



ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.

Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco dei PdC/PdR*".
4. Le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore ex art. 17, comma 1, dell'Allegato E - Condizioni Generali, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
5. A parziale deroga dell'articolo 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.



2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della Fornitura;
 - PdC/PdR;
 - Matricola contatore;
 - Categoria d'uso;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo di fatturazione;
 - Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR
 - Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo



agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Allegato al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di Attivazione della Fornitura".
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle surrichiamate disposizioni normative, rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000001073877, intestato al Fornitore presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 7 Prato, Codice IBAN IT62V0103021507000001073877. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è



facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

6. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
8. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
9. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio



(switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.

10. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
11. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante *addebito diretto SEPA (SDD)* verrà riconosciuto per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dall'aggiudicatario nell'Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD.
14. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ai successivi decreti attuativi si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
15. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 8 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 1,00 Eurocent/smc, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.



Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'art. 12 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*) per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale



pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 2 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
 - per il Lotto n. 6, cauzione definitiva rilasciata in data 23 ottobre 2014 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, avente n. 7028901 di importo pari ad Euro 859.600,00 = (ottocentocinquantanovemilaseicento/00);
 - Per il Lotto n. 7, cauzione definitiva rilasciata in data 23 ottobre 2014 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, avente n. 7029001 di importo pari ad Euro 937.750,00 = (novecentotrentasettemilasettecentocinquanta/00);il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati a Consip S.p.A. dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato



da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza trimestrale, a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta trimestrale, alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
 - per il Lotto n. 6, cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 23 ottobre 2014 e avente n. 7029301 pari ad un importo di Euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00);
 - per il Loto n. 7 cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 23 ottobre 2014 e avente n. 7029401 pari ad un importo di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00);
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a. il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b. il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per n. 90 (novanta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.



ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *"fornitura di gas naturale e servizi connessi"*.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 9, delle Condizioni Generali, l'Amministrazione provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip S.p.A. una commissione pari a 0,04 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,04 Eurocent/smc) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente



alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si rappresenta, altresì, che il Fornitore potrà procedere alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione e nei *reports* specifici contenenti l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento entro 85 giorni solari decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione medesima.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
4. Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Unicredit avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937 o in alternativa sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove



esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione a Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.

7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare a Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il DAG, dell'eventuale avvio



di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. da Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il DAG sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 6 novembre 2014

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom S.p.A. (CA3)

Validità: 17 aprile 2014 al 17 aprile 2017

Estra Energie S.r.l.

Dott. Nicola Moschillo

C.F.: MSCNCL68B17Z112M

Certificatore: Infocert S.p.A.

Validità: dal 14 luglio 2014 al 14 luglio 2017

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 6 novembre 2014

Estra Energie S.r.l.

Dott. Nicola Moschillo

C.F.: MSCNCL68B17Z112M

Certificatore: Infocert S.p.A.

Validità: dal 14 luglio 2014 al 14 luglio 2017